



# COMUNE DI LETOJANNI

## Citta Metropolitana di Messina

OGGETTO: CATASTO DEI SOPRASSUOLI PERCORSI DAL FUOCO

Legge 21 Novembre 2000, n° 353 , art. 10 e L.R. 14 Aprile 2006 n. 14, art. 3.

Anni 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021

### RELAZIONE TECNICA

La Legge 21/11/2000 n° 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” come recepita dalla L.R. 14/04/2006 n° 14, è finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

I comuni sono chiamati a censire annualmente, tramite apposito catasto, i soprassuoli percorsi dal fuoco mediante la redazione di elenchi e della cartografia necessaria per l'individuazione delle aree.

La realizzazione di un Catasto delle aree boschive percorse dal fuoco è dettata dalla necessità di identificare e vincolare tali aree, oggetto di particolare e specifica tutela, sancita dall'articolo 10, della citata legge quadro in materia di incendi boschivi.

In osservanza a quanto previsto dalla vigente normativa, al fine di redigere l'aggiornamento degli ultimi cinque anni dal 2017 al 2021 del “Catasto Incendi” il comune di Letojanni ha incaricato il sottoscritto a reperire tutti i dati e la documentazione necessaria per la stesura di detto documento, dal sito <http://sif.regione.sicilia.it> .

In seguito, si è proceduto alla compilazione dell'elenco particellare del catasto incendi, con i dati rilevati come sopra detto dal SIF Regionale, tale aggiornamento ha riguardato i seguenti fogli di mappa:


Foglio	Superficie percorsa dal fuoco	Anno
9	Ha Are Ca	2020 - 2021
	16 51 69	
12	Ha Are Ca	2020
	13 85 65	
13	Ha Are Ca	2018 - 2021
	12 69 94	

Le superfici interessate dal fuoco per anno sono le seguenti:


anno	superficie
2017	Nessun incendio rilevato
2018	Ha Are Ca
	12 29 06
2019	Nessun incendio rilevato
2020	Ha Are Ca
	16 44 66
2021	Ha Are Ca
	14 33 56

Le aree riportate dal SIF in planimetrie redatte con sovrapposizione fogli di mappa catastale in scala variabile risultano le seguenti:


Comune di Letojanni, porzione 1 di 2 del foglio di mappa n°13, evento anno 2018




Comune di Letojanni, porzione 2 di 2 del foglio di mappa n°13, evento anno 2018  
(Si precisa che l'area percorsa dal fuoco evidenziata dal SIF ricade in parte nel comune di Letojanni ed in parte nel comune di Gallodoro)



Comune di Letojanni, foglio di mappa n° 9 e n° 12, evento anno 2020





In conformità agli obblighi prescritti dalla legge in argomento sono stati predisposti gli elaborati che, unitamente alla presente relazione, costituiscono la documentazione propedeutica all'istituzione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ex art. 10 della legge n. 353/2000 e relativamente all'applicazione dei vincoli previsti al primo comma dell'art. 10 della citata Legge 21.11.2000 n. 353 e smi. occorre specificare che per gli stessi, è prescritto quanto segue:

*"Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboscamento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la*

*tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”*

Letojanni, 21/03/2024

IL TECNICO INCARICATO  
**(Geom. MUSCOLINO Maurilio)**